



IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE

**DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Prot. I-47/1/20/1 (814)

Allegati: 2 + 1

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina della  
Tassa Rifiuti – TARI

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

PRES.		PRES.	
APOLLONIO Guido	si	GABRIELLI Marco	si
BABUDER Michele	si	GIACOMELLI Claudio	si
BARBO Giovanni	si	GIANNINI Gianrossano	si
BASSA POROPAT M. Teresa	si	GRIM Antonella	si
BASSO Domenico	si	IMBRIANI Alessandro	si
BERTOLI Everest	si	MARINI Bruno	si
BERTONI Cristina	-	MARTINI Fabiana	si
BETTIO Francesco	si	MENIS Paolo	si
BIROLLA Cristina Maria	si	MORENA Sabrina	si
CANCIANI Monica	si	PANTECA Francesco di Paola	si
CASON Roberto	si	POLACCO Alberto	si
CAVAZZINI Andrea	si	PORRO Salvatore	si
CINQUEPALMI Gabriele	si	RAZZA Radames	si
CLAUDIO Michele	si	REPINI Valentina	si
CODARIN Massimo	si	RESCIGNO Vincenzo	si
DAL TOÈ Barbara	si	RUSSO Giovanni	si
DANIELIS Elena	si	SAIN Roberto	si
de GIOIA Roberto	si	SVAB Igor	si
DECLICH Manuela	si	TONCELLI Marco	si
DIPIAZZA Roberto	si	TUIACH Fabio	si
FAMULARI Laura	si		

E' presente il Sindaco Roberto DIPIAZZA

Sono presenti 39 consiglieri / è assente 1 consigliere

Assessori

BRANDI Angela	si	LODI Elisa	si
DE SANTIS Francesca	si	POLIDORI Paolo	si
GIORGI Lorenzo	si	POLLI Luisa	si
GRILLI Carlo	-	ROSSI Giorgio	si
LOBIANCO Michele	si	TONEL Serena	-

**riferito al n. ord.: 33/2020**

Presiede il Presidente cav. Francesco di Paola PANTECA

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 30.4.2020 al 15.5.2020

Prot. I-47/1/20/1 (814)

Su proposta del Vice Sindaco Paolo Polidori

**VISTO** il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) di cui una delle componenti è rappresentata dalla tassa rifiuti TARI;

**VISTO** che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che è entrato in vigore in data 01/01/2014;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi del comma 738, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del successivo comma 780, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogate una serie di norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano in vigore le disposizioni che disciplinano la TARI;

**RICHIAMATA** la disciplina regolamentare della TARI del Comune di Trieste contenuta negli articoli da 24 a 56 (ed unito Allegato 1 - Classificazione dei locali e delle aree) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014 e s.m.i. e ritenuto di aggiornare tale regolamento provvedendo:

- a) a riformulare il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale stralciando gli articoli relativi all'IMU-TASI, rinumerando di conseguenza gli articoli riguardanti la tassa rifiuti e ridenominando il testo in Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI;
- b) ad integrare la disciplina regolamentare della Tassa Rifiuti della fattispecie dei "campeggi" con una nuova disposizione contenuta nell'articolo 8 al fine di meglio specificare le modalità di applicazione del Tributo sugli immobili ed aree che caratterizzano tale fattispecie imponibile come segue:

*1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.*

*2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola. L'area imponibile di ogni singola piazzola è così determinata:*

- per le piazzole di superficie fino a 25 mq in base alla puntuale misurazione della stessa piazzola;
- per le piazzole di superficie compresa tra 25 mq e 100 mq in misura fissa pari a 25 mq;
- per le piazzole di superficie superiore a 100 mq l'area imponibile è ridotta del 75%.

3. I locali coperti sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile imponibile, con le modalità e tariffe previste dal presente regolamento (per esempio ristorante, bar, magazzino, market, ufficio/reception). Per i locali adibiti a WC/servizi si applica la tariffa campeggio sull'intera superficie calpestabile delle singole strutture.

4. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree verdi di abbellimento (aiuole), le superfici degli impianti sportivi e le aree gioco attrezzate.

5. Le aree pic-nic diverse dalle aree esterne a servizio dei locali di somministrazione sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile ridotta del 50% e della corrispondente tariffa di campeggio.

6. Le aree di sosta camper/rimessaggio sono soggette alla tariffa per le autorimesse ridotta del 50%.

c) ad integrare l'art. 7, comma 13 relativo alla disciplina dei bed & breakfast con la riduzione del 30% della tariffa, analogamente a quanto già vigente per le case vacanze come segue:

*Se parte di un utenza domestica è destinata ad attività di "bed and breakfast", alla superficie destinata al pernottamento si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche corrispondente al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività con riduzione della parte fissa e di quella variabile in misura pari al 30%.*

d) a sostituire, all'art. 24, il riferimento alla Provincia con il riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia e ad integrare il testo dell'articolo 24 comma 6 come segue: *"Il Comune riversa alla Regione Friuli Venezia Giulia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5, fino a quando non troverà applicazione l'art. 38 bis del Decreto Fiscale 2020 - D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019), che prevede che il TEFA sia scorporato dall'Agenzia delle Entrate e riconosciuto direttamente all'Ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune."*

d) in applicazione del D.L. n. 34 del 30.04.2019 convertito in Legge n. 58 dd. 28.06.2019, a modificare le scadenze dei versamenti della tassa rifiuti prevedendo in via ordinaria la seguente articolazione delle rate (articolo 26):

a) in tre rate di cui le prime due calcolate in base alle tariffe vigenti nell'anno precedente e con scadenza 16/6 e 16/9 e la terza a conguaglio calcolata sulla base delle tariffe dell'anno di competenza con scadenza 16/12 nel caso in cui sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA, ovvero con scadenza 02/12 nel caso in cui il pagamento avvenga tramite diversa modalità;

b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 16 giugno dell'anno successivo contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

*Annualmente, con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, può essere fissata una diversa articolazione delle scadenze delle rate.*

L'articolo 26 è stato inoltre aggiornato con l'eliminazione dei commi 3 e 4 in quanto relativi ad annualità pregresse e con il conseguenti adeguamento dei due successivi commi che sono stati rinumerati in comma 3 e comma 4.

e) ad aggiornare il testo complessivo in base alla normativa tributaria vigente;

**PRESO ATTO** del testo con modifiche del "Regolamento Tassa Rifiuti - TARI" vigente dal 01/01/2020 che è contenuto nell'allegato A) e del testo definitivo del "Regolamento Tassa Rifiuti - TARI" vigente dal 01/01/2020 che è contenuto nell'allegato B) alla presente deliberazione;

**VISTO** l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dei Comuni è stato differito al 31/03/2020;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale dd. 26/02/2020;

**ACQUISITI** i seguenti pareri dei Consigli Circostrizionali:

- I CIRCOSCRIZIONE – pervenuto parere favorevole con nota prot. I-47/1/20/3(2191)
- II CIRCOSCRIZIONE – pervenuto parere favorevole con nota prot. I-47/1/20/4 (2192)
- III CIRCOSCRIZIONE – pervenuto parere favorevole con nota prot. I-47/1/20/8 (2196)
- IV CIRCOSCRIZIONE - pervenuto parere favorevole con nota prot. I-47/1/20/5(2193)
- V CIRCOSCRIZIONE - pervenuto parere favorevole con nota prot. I-47/1/20/7(2195)
- VI CIRCOSCRIZIONE - pervenuto parere favorevole con nota prot. I-47/1/20/6 (2194)
- VII CIRCOSCRIZIONE – non pervenuto

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RAVVISATA** l'urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in relazione alla esigenza di addivenire all'approvazione del presente regolamento entro i termini di approvazione dei documenti di bilancio 2020-2022;

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**delibera**

per i motivi di cui in premessa che s'intendono integralmente qui riportati:

- I. di prendere atto dell'abolizione dell'Imposta Unica Comunale disposta dal comma 738, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della conseguente necessità di riformulare il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale ridenominandolo in Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI;



2. di approvare una integrazione regolamentare alla disciplina della TARI relativamente alla fattispecie dei "Campeggi" introducendo la disposizione di cui all'articolo 8 con il seguente contenuto:
1. *Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.*
  2. *La superficie assoggettabile al tributo è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola. L'area imponibile di ogni singola piazzola è così determinata:*
    - *per le piazzole di superficie fino a 25 mq in base alla puntuale misurazione della stessa piazzola;*
    - *per le piazzole di superficie compresa tra 25 mq e 100 mq in misura fissa pari a 25 mq;*
    - *per le piazzole di superficie superiore a 100 mq l'area imponibile è ridotta del 75%.*
  3. *I locali coperti sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile imponibile, con le modalità e tariffe previste dal presente regolamento (per esempio ristorante, bar, magazzino, market, uffici/reception). Per i locali adibiti a WC/servizi si applica la tariffa campeggio sull'intera superficie calpestabile delle singole strutture.*
  4. *Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree verdi di abbellimento (aiuole), le superfici degli impianti sportivi e le aree gioco attrezzate.*
  5. *Le aree pic-nic diverse dalle aree esterne a servizio dei locali di somministrazione sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile ridotta del 50% e della corrispondente tariffa di campeggio.*
  6. *Le aree di sosta camper/rimessaggio sono soggette alla tariffa per le autorimesse ridotta del 50%.*
3. di approvare una integrazione regolamentare alla disciplina della TARI relativamente alla disciplina dei bed & breakfast con la riduzione del 30% della tariffa, analogamente a quanto già vigente per le case vacanze (art. 7, comma 13) come segue:
- Se parte di un utenza domestica è destinata ad attività di "bed and breakfast", alla superficie destinata al pernottamento si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche corrispondente al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività con riduzione della parte fissa e di quella variabile in misura pari al 30%.*
4. di sostituire, all'art. 24, il riferimento alla Provincia con il riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia e di integrare il testo dell'articolo 24 comma 6 come segue: *"Il Comune riversa alla Regione Friuli Venezia Giulia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5, fino a quando non troverà applicazione l'art. 38 bis del Decreto Fiscale 2020 - D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019), che prevede che il TEFA sia scorporato dall'Agenzia delle Entrate e riconosciuto direttamente all'Ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune."*
5. di approvare la modifica delle scadenze dei versamenti della tassa rifiuti di cui all'art. 26 comma 3 come segue:

a) in tre rate di cui le prime due calcolate in base alle tariffe vigenti nell'anno precedente e con scadenza 16/6 e 16/9 e la terza a conguaglio calcolata sulla base delle tariffe dell'anno di competenza con scadenza 16/12 nel caso in cui sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA, ovvero con scadenza 02/12 nel caso in cui il pagamento avvenga tramite diversa modalità;

b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 16 giugno dell'anno successivo contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

Annualmente, con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, può essere fissata una diversa articolazione delle scadenze delle rate.

L'articolo 26 è stato inoltre aggiornato con l'eliminazione dei commi 3 e 4 in quanto relativi ad annualità pregresse e con il conseguenti adeguamento dei due successivi commi che sono stati rinumerati in comma 3 e comma 4.

6. di aggiornare il testo complessivo in base alla normativa tributaria vigente;
7. di approvare l'allegato A "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI – con modifiche" contenente le disposizioni della tassa rifiuti applicabili nel Comune di Trieste dal 1° gennaio 2020 – con modifiche evidenziate - e l'allegato B "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI" contenente le nuove disposizioni della tassa rifiuti applicabili nel Comune di Trieste dal 1° gennaio 2020;
8. di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
9. di dichiarare con separata votazione l'immediata esecutività dell'atto ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 in relazione alla esigenza di addivenire all'approvazione del presente regolamento entro i termini di approvazione dei documenti di bilancio.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.l.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa
- entrata
- riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 11/02/2020

Il Direttore

12/3/2020

IL DIRETTORE DI AREA  
dott. Vincenzo DI MAGGIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.l.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 11/2/2020

Il Direttore

12/3/2020

IL DIRETTORE DI AREA  
dott. Vincenzo DI MAGGIO

**Il Presidente Panteca** pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti- TARI", licenziata dalla II Commissione consiliare con discussione in Aula, sulla quale sono state presentate 2 proposte di emendamento su cui sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (documenti originali conservati agli atti).

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta n. 116 del 28 aprile 2020 al numero d'ordine 33.  
 La seduta del Consiglio Comunale si è svolta con modalità telematica in videoconferenza e convenzionalmente presso la sede legale del Comune di Trieste in piazza Unità d'Italia 4.  
 Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel file audio 200428A.mp3

- Si dà atto che sono stati **fatti propri gli emendamenti 1 e 2** (allegati in copia al presente verbale sub "A" unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000).
- Si dà atto, altresì, che tali emendamenti incidono unicamente sul testo degli allegati della delibera.

**Il Presidente**, al termine degli interventi, pone in votazione, mediante appello nominale effettuato in videoconferenza, la proposta di deliberazione in oggetto, così come emendata.

	FAVOR. CONTR.		FAVOR. CONTR.	
1. DIPIAZZA Roberto	//	//	22. SAIN Roberto	x
2. DECLICH Manuela	x		23. BIROLLA Maria Cristina	x
3. BERTOLI Everest	x		24. GIACOMELLI Claudio	x
4. RUSSO Giovanni	x		25. PORRO Salvatore	x
5. MARINI Bruno	x		26. MARTINI Fabiana	x
6. BABUDER Michele	x		27. GRIM Antonella	x
7. POLACCO Alberto	x		28. BARBO Giovanni	x
8. CAVAZZINI Andrea	x		29. REPINI Valentina	x
9. APOLLONIO Guido	x		30. FAMULARI Laura	x
10. CINQUEPALMI Gabriele	x		31. TONCELLI Marco	x
11. GABRIELLI Marco	x		32. SVAB Igor	x
12. RESCIGNO Vincenzo	x		33. BASSA POROPAT M.Teresa	x
13. BETTIO Francesco	x		34. de GIOIA Roberto	x
14. DAL TOE' Barbara	x		35. MORENA Sabrina	x
15. PANTECA Francesco di Paola	x		36. MENIS Paolo	x
16. CODARIN Massimo	x		37. DANIELIS Elena	x
17. CASON Roberto	x		38. BERTONI Cristina	x
18. TUIACH Fabio	//	//	39. BASSO Domenico	x
19. CLAUDIO Michele	x		40. IMBRIANI Alessandro	x
20. CANCIANI Monica	x		41. GIANNINI Gianrossano	x
21. RAZZA Radames	x			



A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti **39**, favorevoli **23**, astenuti **16**. **[vedasi tabella]**

L'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i., viene accertata per appello nominale all'unanimità dei **38** consiglieri presenti e votanti, stante l'assenza del Sindaco Dipiazza e dei consiglieri Tuiach e Danielis.

Sulla base delle predette votazioni la delibera viene **APPROVATA**,  
dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ed assume il **numero 18**.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Francesco di Paola Panteca

IL SEGRETARIO GENERALE  
Santi Terranova

**ALLEGATO "1"**

*EMENDAMENTI  
ACCOLTI*

Delibera consiliare n. **18/2020**

*referita al numero d'ordine 33  
del verbale di seduta*

**Emendamento di Commissione**  
**alla proposta di Deliberazione Consigliare avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti- TARI"**

Preso atto che l'articolo 6, della Delibera ARERA n. 433/2019, innova l'iter di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Integrato dei Rifiuti prevedendo che il Gestore del Servizio (AcegasApsAmaga spa) predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Ente competente è l'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) che procede alla sua validazione insieme ai dati trasmessi dagli altri gestori

Ritenuto, di allineare le norme regolamentari di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 7 rubricato "Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti" al nuovo procedimento di approvazione del PEF del Servizio Integrato dei Rifiuti come innovato dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

**SI PROPONE QUANTO SEGUE:**

1) Di modificare i commi 3 e 7 dell'articolo 7 del Regolamento in oggetto come segue:

**COMMA 3**

**TESTO ATTUALE**

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario e dalla relazione illustrativa, pervenuti dall'affidatario della gestione dei rifiuti almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

**TESTO EMENDATO**

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario e dalla relazione illustrativa, pervenuti dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici - AUSIR – quale Ente territorialmente competente sul Servizio Integrato dei Rifiuti per la Regione Friuli Venezia Giulia.

**COMMA 7**

**TESTO ATTUALE**

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**TESTO EMENDATO**

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e della Delibera ARERA n. 443/2019.

2) di abrogare il comma 4, in quanto la previsione non è più in linea con il nuovo quadro normativo;

3) di rinumerare conseguentemente i successivi commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 che assumono il numero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Il Presidente della II Commissione Consiliare  
Roberto Cason  
(firma digitale)



INSERIRE L' OGGETTO DELLA PROPOSTA DA EMENDARE:

Approvazione del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI"

EMENDAMENTO N°

01

(numero cronologico che identifica l'EMENDAMENTO)

PRESENTATO DA

Everest Bertoli

(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario)

Premesso che nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste" è stata inserita, nell'Articolo 14 alla fine del comma 2 la seguente previsione:

Per i complessi di condomini la distanza di 300 metri si calcola a partire dall'accesso del singolo condominio sede dell'utenza

Per rendere coerenti entrambi i testi si propone di inserire nell'Articolo 13 alla fine del comma 3 il seguente testo:

Per i complessi di condomini la distanza di 300 metri si calcola a partire dall'accesso del singolo condominio sede dell'utenza

Modificare conseguentemente e coerentemente la delibera

ALTRI FIRMATARI:

Razza Radames; Polacco Alberto; Rescigno Vincenzo; Porro Salvatore



DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PROPOSTA DELIBERATIVA AD OGGETTO:

"Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI"

**PARERI EX ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000 in ordine alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE**

Sugli EMENDAMENTI (identificati come abbinamento nome/numero cronologico assegnato dal proponente)

EMENDAMENTO	SUB-EMEND	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Parere esteso	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Parere esteso	NOTE
CASON_01		FAVOREVOLE		FAVOREVOLE		
BERTOLI_01		FAVOREVOLE		FAVOREVOLE		

DATA: 27 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
Vincenzo dott. Di Maggio (firmato elettronicamente)